

Giugno
2017

Il recepimento della IV Direttiva AML in Italia

Nel mese di maggio 2015, il Legislatore Europeo ha emanato il testo definitivo della nuova Direttiva in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - la Direttiva 849/2015, di seguito anche la "IV Direttiva" - che, come è noto, reca modifiche al panorama normativo ad oggi in essere sul tema¹.

La IV Direttiva impone il **26 giugno 2017** come data ultima per il recepimento delle proprie previsioni all'interno degli ordinamenti nazionali degli Stati membri; in tale ottica, il Legislatore Nazionale si è mosso per provvedere al recepimento della previsione normativa europea emanando, in data 30 novembre 2016, una prima bozza di modifica al Decreto Legislativo 231/2007.

Il 24 maggio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in forma definitiva il Decreto di recepimento², pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data **19 giugno 2017** (di seguito anche "Nuovo Decreto").

Nell'ambito di un quadro regolamentare così complesso, è bene sottolineare anche l'incidenza di alcuni fattori di natura geopolitica e finanziaria³ che hanno contribuito - in modo preponderante in tutto il 2015 e nel primo semestre 2016 - ad indirizzare il Legislatore Europeo verso un'ulteriore revisione delle disposizioni in procinto di essere emanate con la IV Direttiva.

Pertanto, è d'obbligo trattare in questa sede - a corredo delle valutazioni in merito alla IV Direttiva - alcuni elementi caratterizzanti quella che, a tutti gli effetti, è già la proposta di V Direttiva.

Il recepimento della IV Direttiva: principali novità

Di seguito descriviamo le principali e più rilevanti novità contenute all'interno del dettato della IV Direttiva e nel Nuovo Decreto, così come alcune scelte di maggior rafforzamento delle previsioni normative operate dal Legislatore Nazionale (in una specifica *newsletter* Protiviti di prossima pubblicazione proporrò una trattazione approfondita dei singoli e specifici aspetti di novità derivanti dalla norma di recepimento):

- **Ampliamento delle definizioni dei principali termini** adoperati nel testo (ad es.: amministrazioni, autorità, definizione di attività criminosa e di "persone politicamente esposte") ed **estensione del perimetro dei soggetti obbligati**, includendo anche le SICAF, gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi e i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.
- **Obbligo dell'adozione** - per tutti i soggetti obbligati - di procedure per **l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**.
Tale disposizione codifica in norma primaria (artt. 14 e 15 del Nuovo Decreto) l'obbligo di conduzione periodica dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio già svolto, a partire dal 2016, da parte di enti creditizi e società fiduciarie. Tale previsione, del resto, esegue quanto già previsto dalla IV Direttiva circa l'obbligo, per gli Stati membri, di provvedere: i) con la redazione di una propria "valutazione del rischio" antiriciclaggio a livello nazionale (articolo 7, primo comma, IV Direttiva); ii) affinché i soggetti obbligati valutino il proprio livello di rischio (articolo 8, primo comma, IV Direttiva).

¹ Il rilevante impatto della IV Direttiva sull'impianto normativo conseguente all'emanazione e alla successiva implementazione della III Direttiva è dimostrato, ad esempio, dal fatto che la norma in questione ha carattere "sistematico", ovvero abroga le due precedenti Direttive Antiriciclaggio emanate (la III Direttiva e la Direttiva 2006/70) trattando di tutti gli ambiti inerenti al tema antiriciclaggio.

² Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

³ Si fa riferimento all'intensificazione degli attentati terroristici del 2015 e del 2016, opera del sedicente Stato islamico, che hanno sconvolto l'Unione Europea e alla pubblicazione, nel mese di giugno 2016, dei documenti riservati creati dalla studio legale panamense Mossack-Fonseca, contenenti informazioni e dati relativi a un numero elevato di società *offshore*, la maggior parte dei quali riconducibili a soggetti facoltosi e a funzionari pubblici.

- Accresciuta centralità del **principio dell'approccio basato sul rischio** e conseguente modifica circa le modalità di valutazione del rischio di riciclaggio. In tal senso, il Nuovo Decreto - riprendendo quanto previsto dal Capo II della IV Direttiva - prevede una serie di **"indici"** o **"fattori di rischio"**, in considerazione dei quali il soggetto obbligato dovrà graduare la profondità della propria conoscenza del cliente.
Conseguentemente, pur rimanendo l'obbligo di conduzione di misure rafforzate di adeguata verifica per le tassative casistiche già previste nella precedente versione del D.Lgs. 231/2007, sarà onere del destinatario modulare l'intensità, la frequenza e la profondità della conoscenza della clientela al verificarsi di una serie di fattori di rischio connessi al cliente, al tipo di prodotto offerto, all'area geografica di operatività, ecc.⁴.
- Istituzione, presso apposite sezioni del Registro delle imprese, di un archivio contenente le informazioni relative ai **titolari effettivi** di tutte le imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro previsto dal D.P.R. 361/2000⁵.
Tali soggetti, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 21 del Nuovo Decreto, saranno tenuti a comunicare al Registro le informazioni in loro possesso, pena la comminatoria ai sensi dell'articolo 2630⁶ del Codice civile. L'accesso a queste sezioni del Registro sarà consentito, oltre che alle Autorità pubbliche competenti, anche ai soggetti obbligati e ai soggetti privati portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati.
- Eliminazione dei **riferimenti agli obblighi di registrazione di rapporti e operazioni con specifiche modalità tecniche di registrazione (Archivio Unico Informatico)**.
In tal senso, il Nuovo Decreto (artt. 31 e 32) richiede tuttavia la conservazione di documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio e a consentire lo svolgimento delle analisi da parte delle Autorità competenti, nonché ad adottare modalità di conservazione idonee a prevenire qualsiasi perdita di dati e informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente.
- Obbligo di trasmettere alla UIF, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta **"prima di compiere l'operazione"**, salvi i casi in cui l'operazione debba essere seguita sussistendo un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini, nei quali la segnalazione dovrà essere inviata immediatamente dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione (art. 35 del Nuovo Decreto).
In tal senso, è stato riprodotto il dato letterale dell'art. 33 della IV Direttiva che prevede un obbligo di segnalazione in una fase *ex ante* all'esecuzione dell'operazione, salve alcune particolari casistiche. Da segnalare che, come contenuto all'interno del parere delle Commissioni Parlamentari riunite II e IV⁷, è venuto meno il riferimento alle segnalazioni tardive.
- Revisione, in chiave sistematica, del **sistema sanzionatorio** derivante dall'inosservanza degli adempimenti previsti dal Nuovo Decreto. Nello specifico:
 - il sistema sanzionatorio per l'inosservanza degli adempimenti di cui al Nuovo Decreto passa dall'essere incentrato su comminatorie di natura penale a sanzioni di natura amministrativa;
 - l'importo delle sanzioni risulta - anche in forza di quanto emerso durante le audizioni parlamentari delle Associazioni di Categoria e delle Autorità di Vigilanza - ridotto rispetto alla precedente bozza di recepimento. Sono in ogni caso introdotte (art. 62 del Nuovo Decreto), in esecuzione di quanto già previsto dall'art. 59 della IV Direttiva, specifiche comminatorie di particolare gravità nei confronti degli intermediari bancari e finanziari per casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime alle disposizioni del Nuovo Decreto.
- Esclusione dei membri dell'**Organismo di Vigilanza**, eventualmente istituito presso i soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 fra i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione alle autorità in caso di

⁴ In relazione a tale aspetto, si segnala come le modifiche all'approccio circa l'esecuzione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela siano state trattate ampiamente all'interno di uno specifico *paper* pubblicato dalle Autorità di Vigilanza europee - EBA, ESMA ed EIOPA - riunite nel mese di ottobre 2015, pochi mesi successivi all'emanazione della IV Direttiva (si veda il **Joint Consultation Paper "The Risk Factor Guidelines under Article 17 and 18 (4) of Directive (EU) 2015/849"**). In tale *paper*, le Vigilanze europee suggeriscono un differente approccio basato sul rischio, con specifico riguardo alle modalità di esecuzione degli adempimenti di adeguata verifica, proponendo, fra l'altro, una serie di indicatori di alto o basso rischio da tenere in considerazione, distinti a seconda della tipologia di prodotto o di operatività di riferimento (ad es.: *wealth management, retail banks, trade finance*, ecc.). Tali indicatori, inoltre, risultavano suddivisi in base all'elemento di riferimento (concernenti il cliente, il prodotto offerto, la rete distributiva utilizzata, l'area geografica di operatività, ecc.).

⁵ In particolare, il citato Decreto del Presidente della Repubblica disciplina le modalità di acquisto della personalità giuridica per una serie di enti quali, ad esempio, le associazioni e le fondazioni.

⁶ L'articolo 2630 del Codice civile sanziona i soggetti che omettono di comunicare quanto dovuto al Registro delle imprese. La sanzione, di natura pecuniaria consiste in una somma che va da Euro 103 a Euro 1.032.

⁷ Parere delle Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Finanze) del 3 maggio 2017 sullo schema di decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva predisposto dal Governo.

violazioni in tema antiriciclaggio (la vecchia “comunicazione ex art. 52”) prevedendo tale obbligo in capo ai soli componenti del Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza o Comitato per il Controllo sulla Gestione, a seconda del modello di *governance* prescelto.

Ulteriori novità in vista: la “V Direttiva”

Benché le novità contenute nel recepimento della IV Direttiva presentino diversi elementi di importante rilevanza, il Legislatore Europeo è già all’opera per apportare ulteriori modifiche alla normativa in esame, ovvero per approfondire, con maggiore dettaglio e con un fine più delineato, alcune tematiche già anticipate dalla stessa IV Direttiva.

In tal senso il Consiglio d’Europa - anche alla luce dei fatti accennati *supra* - il 16 dicembre 2016 ha già provveduto a presentare, alle delegazioni degli Stati membri, una prima proposta di emendamenti alla IV Direttiva, che prende il nome di “**V Direttiva**”. I principali temi di interesse sollevati nella bozza di proposta attengono a:

1. le **valute virtuali** (quali, ad esempio, i c.d. “**bitcoin**”) ovvero quei sistemi di pagamento che di per sé prevedono una più ampia possibilità di rendere anonime e non tracciabili le operazioni;
2. una maggiore attenzione nei confronti dell’operatività con **carte prepagate**;
3. la scansione di tempistiche “perentorie” in relazione all’istituzione del **registro dei titolari effettivi** di cui alla IV Direttiva;
4. il rafforzamento della cooperazione e della **trasparenza nelle informazioni**;
5. l’obbligo per gli Stati membri di definire una lista di misure specifiche di adeguata verifica **rafforzata** per le transazioni che riguardano i Paesi ritenuti dalla Commissione Europea a più **alto rischio**.

Considerazioni

Come verrà trattato più ampiamente nel nostro prossimo *Insight*, i cambiamenti previsti all’interno delle due normative citate avranno un impatto potenzialmente elevato per i destinatari della normativa Antiriciclaggio.

In particolare, le disposizioni di cui al Nuovo Decreto richiederanno ai soggetti obbligati una valutazione del proprio sistema di esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio, a partire dalla ridefinizione del processo e delle modalità di esecuzione degli adempimenti di adeguata verifica, passando attraverso la revisione del **modello di profilatura del rischio della clientela** e quindi allo sviluppo di **nuovi algoritmi** di calcolo del monitoraggio delle transazioni e a una nuova delineazione degli indicatori utilizzati per l’emersione dell’operatività anomala e potenzialmente sospetta, che andranno maggiormente dettagliati in base all’operatività specifica del soggetto obbligato.

Risulteranno quindi rilevanti la **gestione sistematica di basi dati** sempre più ampie e la **capacità di elaborazione e reporting** tempestiva ed efficace, con prevedibili significativi investimenti in ambito *Information Technology* e in competenze di natura informatica e quantitativa.

Protiviti, da anni impegnata nell’assistenza ai propri Clienti su tematiche Antiriciclaggio, può assistere la Vostra organizzazione nella gestione degli adempimenti alle relative normative.

* * *

Contatti

Luca Medizza – *Managing Director*

luca.medizza@protiviti.it
Tel: +39 02 6550 6301

Luca Salomoni – *Senior Manager*

luca.salomoni@protiviti.it
Tel: +39 02 6550 6301

Francesco Monini – *Associate Director*

francesco.monini@protiviti.it
Tel: +39 02 6550 6301

Mattia Simoncini – *Manager*

mattia.simoncini@protiviti.it
Tel: +39 02 6550 6301